

IL TRIBUNALE DI MONZA

III Sezione Civile

Nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Giani,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento esecutivo RGE 8114/2010

Il G.E., a scioglimento della riserva,

rilevato che

- L'inizio dell'esecuzione attraverso il pignoramento e la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c. successivamente al giudizio di opposizione a precetto non priva il giudice di quest'ultima del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, verificandosi un'ipotesi di concorso di rimedio lato sensu anticipatori, sia pure aventi un oggetto parzialmente diverso, poiché al giudice dell'opposizione a precetto è attribuito il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, con l'effetto di inibire l'inizio di qualunque azione esecutiva a carico del debitore opponente, laddove al giudice dell'esecuzione l'art. 624 c.p.c. attribuisce soltanto il potere di sospendere quella specifica procedura esecutiva;
- per il giudice dell'opposizione a precetto, preventivamente adito, opera il principio della perpetuatio competentiae, atteso che, diversamente opinando, se l'inizio dell'esecuzione fosse idoneo a privare del potere decisionale il giudice naturale della causa di opposizione a precetto previamente instaurata, si violerebbe l'art. 25 Cost., poiché si vanificherebbe l'esercizio del potere di sospensiva che il novellato art. 615, 1° co., c.p.c. affida al giudice dell'opposizione a precetto;
- inoltre, a ritenere il contrario, si consentirebbe al creditore opposto di rendere inammissibile l'istanza di sospensione formulata dall'opponente sin nell'atto di opposizione a precetto promuovendo, non appena decorso il termine dilatorio di dieci giorni, l'esecuzione forzata con il pignoramento, essendo evidente come l'inammissibilità di un'istanza processuale legittimamente proposta non possa mai discendere dalle successive condotte e dalle iniziative della parte controinteressata al provvedimento, che potrebbe in tal modo agevolmente eludere l'applicazione a suo carico della misura;
- il coordinamento tra i due rimedii, allorché si fondino sui medesimi presupposti di infondatezza dell'azione esecutiva (minacciata nel precetto o promossa *in executivis* con il

pignoramento), pur avendo portata e oggetto diversi (l'efficacia del titolo nell'art. 615, 1° co., piuttosto che la sospensione della singola esecuzione nell'art. 624 c.p.c.), si ottiene proprio in considerazione dell'identità dei presupposti dei due provvedimenti, nel senso che il giudice dell'esecuzione non potrà far altro che arrestare ex art. 623 c.p.c. la procedura esecutiva pendente innanzi a lui, in ossequio al provvedimento assunto dal giudice dell'opposizione a precetto ed eventualmente confermato in sede di reclamo;

- deve invero ritenersi che l'identità dei presupposti previsti dall'art. 615, 1° co., e dall'art. 624 c.p.c. per sospendere, nel primo caso, l'efficacia esecutiva del titolo e, nel secondo, la procedura esecutiva, nonché il contenuto anticipatorio dei due provvedimenti, aventi una funzione *lato sensu* cautelare (cfr. Cass. 5368/2006), li assoggettino al rimedio del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., ancorché non espressamente richiamato dal legislatore per l'art. 615, 1° co., c.p.c., essendovi diversamente una palese disparità di trattamento tra rimedi di analoga specie che recherebbe un grave *vulnus* ai diritti di difesa delle parti;

venendo ora al merito dell'istanza, sussistono nel caso di specie i gravi motivi per la sospensione dell'efficacia del titolo.

Il precetto intima il pagamento della somma di euro 60.379,65 limitandosi a richiamare, per la determinazione dell'importo, il piano di riparto della procedura esecutiva RGE 224/1993 (non è noto neppure tra quali parti intervenuta), nel quale sarebbe stata assegnata la quota assistita da privilegio ipotecario pari ad euro 116.379,00 con un'incapienza pari ad euro 60.379,65;

- tale importo è stato contestato dall'opponente; la contestazione non può ritenersi generica a fronte di allegazioni non puntuali che non consentono di ricostruire e determinare i criteri di calcolo della somma intimata;
- l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non pare infondata:

la convenuta opposta ha azionato un credito di euro 60.379,65 a titolo di interessi, quale differenza tra il credito complessivo richiesto di euro 177049,65 e quello di euro 116379,09 assegnato in via privilegiata nella esecuzione immobiliare sopra indicata (cfr. comparsa p 16);

i titoli sono stati spediti in forma esecutiva nel 1990 e la società opponente è stata messa in mora, per la prima volta, il 18/2/2010, pochi mesi prima del precetto dat. 9/6/2010;

la menzionata procedura esecutiva, che l'opposta assume avere interrotto la prescrizione, si è estinta nei confronti del presunto condebitore solidale il 18/7/2002. Quindi il tempo maturato tra l'atto interruttivo e la messa in mora della società opponente, avvenuta in data 18/2/2010, è superiore ai cinque anni richiesti dalla legge per la prescrizione degli interessi;

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c.,

- ritenuta la sussistenza dei gravi motivi, sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Visto l'art. 183 sesto comma c.p.c.,

- concede gl' invocati tre termini previsti dalla legge, con decorrenza per entrambe le parti dal 10 gennaio 2011 e fissa per discussione l'udienza del 28 aprile 2011 h 11, invitando i difensori a comparire fornendo all'udienza i chiarimenti che verranno richiesti anche con riferimento agli altri motivi di opposizione.

Si comunichi tempestivamente.

Monza, 3 dicembre 2010

II CASO.it